

LE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO

Enrico Mastrogiacomo

***Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Ufficio Controlli***

Torino, 29 gennaio 2020

DIRETTIVA PIF n. 2017/1371 ***(Protezione Interessi Finanziari)***

La Direttiva invita gli Stati a adottare le misure necessarie per il contrasto delle condotte fraudolente con un danno IVA di almeno € 10.000.000 mediante:

- rafforzamento dell'apparato sanzionatorio/repressivo
- confisca degli strumenti e dei proventi dei reati
- affermazione responsabilità delle persone giuridiche se la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbiano reso possibile la commissione del reato

LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA n. 117/2019

Recepimento della direttiva PIF

Abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (concorso - tentativo)

Integrare le disposizioni del D.lgs. 231/2001 anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, prevedendo anche sanzioni interdittive

I reati devono avere una pena massima di 4 anni

IN ATTESA DEL DECRETO DI RECEPIMENTO

DECRETO LEGGE 124/2019 & LEGGE 157/2019

Ravvedimento in caso di frode

Incremento limiti edittali di pena, riduzione soglie di punibilità e ipotesi di reato «attenuate»

Confisca per sproporzione

Estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari

RAVVEDIMENTO IN CASO DI FRODE

(Modificato l'articolo 13, comma 2, D.lgs. 74/2000)

Anche i delitti di «dichiarazione fraudolenta» (articoli 2 e 3) non sono punibili se i debiti tributari (con sanzioni e interessi) sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso sempreché il ravvedimento sia «*spontaneo*» (*prima dell'inizio di un controllo*)



In caso di ravvedimento «*spontaneo*», si applica l'attenuante prevista dall'art. 13-bis D.lgs. 74/2000?

RAFFORZAMENTO APPARATO SANZIONATORIO

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (art. 2)

EMISSIONE FATTURE FALSE (art. 8)

Incremento limiti edittali di pena da 4 a 8 anni (*prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)

Se gli elementi passivi fittizi < 100.000 €, pena da 18 mesi a 6 anni (*attenuazione prima non prevista*)

- - -

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (art. 3)

Incremento limiti edittali di pena da 3 a 8 anni (*prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)

RAFFORZAMENTO APPARATO SANZIONATORIO

DICHIARAZIONE OMESSA II.DD. IVA (art. 5)
da 2 anni a 5 anni (*prima da 1 anno e 6 mesi a 3 anni*)

- - -

DICHIARAZIONE OMESSA 770 (art. 5 c. 1-bis)
da 2 anni a 5 anni (*prima da 1 anno e 6 mesi a 4 anni*)

- - -

OCCULTAMENTO DISTRUZIONE DOCUMENTI (art. 10)
da 3 a 7 anni (*prima da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)

RAFFORZAMENTO APPARATO SANZIONATORIO

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4)

Incremento limiti edittali di pena da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (*prima da 1 a 3 anni*)

Riduzione soglie di punibilità:

- Imposta evasa 100.000 € (*prima 150.000 €*)
- Elementi non dichiarati o fittizi comunque superiori a 2 milioni € (*prima 3 milioni €*)

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (*prima singolarmente*) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette

CONFISCA PER SPROPORZIONE

Art. 12 *ter* D.lgs. 74/2000

In caso di condanna o patteggiamento soltanto per i seguenti delitti si applica l'art. 240-bis c.p. quando l'imposta evasa è superiore a:

- 200.000 € per dichiarazione fraudolenta (art. 2)
- 100.000 € per dichiarazione fraudolenta (art. 3)
- 200.000 € per emissione fatture false
- 100.000/200.000 € per sottrazione fraudolenta (co. 1/2)

Per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 157/2019 (25.12.2019)

CONFISCA PER SPROPORZIONE

Art. 240-bis codice penale

Nei casi di condanna o di patteggiamento è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.



SEQUESTRO PREVENTIVO NELLE INDAGINI PRELIMINARI FINALIZZATO ALLA CONFISCA...

...DEL PRODOTTO/PROFITTO DEL REATO
O PER L' *EQUIVALENTE* (art. 12-*bis* D.lgs. 74)

...DI CIO' CHE APPARE SPROPORZIONATO
RISPETTO A QUANTO DICHIARATO E
ALL'ATTIVITA' SVOLTA (art. 12-*ter* D.lgs. 74)

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI DIPENDENTI DA REATO (D.lgs. 231/2001) Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

Si applicano le sanzioni pecuniarie per i reati di:

Dichiarazione fraudolenta —————> fino a 500 quote

Emissione fatture false —————> fino a 500 quote

Occult.to distruz.ne scritt. cont. → fino a 400 quote

Sottraz.ne fraud.ta pagamento → fino a 400 quote

Decreto recepimento direttiva PIF —————> anche per omessa e infedele dichiarazione + indebita compensazione



D.lgs. 231/2001 Le «Quote»

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero compreso tra 100 e 1.000

Valore monetario singola quota:

- minimo 258 € (x 100 = sanzione min. 25.800 €)
- massimo 1.549 € (x 1.000 = sanzione max. 1.549.000 €)

500 quote: minimo 129.000 € —→ massimo 774.500 €

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta



D.lgs. 231/2001

Criteri di quantificazione della sanzione

BASE: gravità del fatto e della responsabilità dell'Ente, condizioni economiche e patrimoniali dell'ente

RIDUZIONE (da $1/3$ a $2/3$): se il danno è tenue o se è risarcito integralmente prima dell'apertura del dibattimento di 1° grado (minimo € 10.329)

AUMENTO ($1/3$): se il profitto è di rilevante entità

D.lgs. 231/2001

Sanzioni interdittive (da 3 mesi a 2 anni)

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Non si applicano se le conseguenze del reato sono state riparate



D.lgs. 231/2001 **Impatto sui modelli organizzativi**

Obbligo per le società potenzialmente coinvolte di identificazione, analisi e approfondimento di tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività



Predisporre adeguati sistemi di gestione per ridurre o neutralizzare le situazioni che potrebbero condurre alla concretizzazione del rischio fiscale

LE SANZIONI TRIBUTARIE (D.lgs. 471/97)

Restano in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica (art. 7 D.lgs. 269/2003)



Cumulo tra le sanzioni tributarie amministrative e quelle comminate ai sensi del D.lgs. 231/2001?



Il principio di specialità opera soltanto tra le sanzioni tributarie amministrative e le sanzioni penali (art. 19 D.lgs. 74/2000)

STESSA CONDOTTA → DIVERSE SANZIONI

(471/1997 + 74/2000 + 231/2001)

Ne bis in idem? NO { *Corte Cost. Sent. 222/2019*
Relazione Ufficio Massimario
Cassazione n. 3/2020

Principio proporzionalità sanzioni? SI (Art. 3 L. 117/19)

LE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO

Reato	D.lgs. 231/ 2001	Confisca per sproporz.	Custodia cautelare
Dichiarazione fraudolenta	SI	SI	SI
Dichiarazione infedele	SI	NO	NO
Dichiarazione omessa	SI	NO	SI
Emissione fatture false	SI	SI	SI
Occultamento distruzione docum.	SI	NO	SI
Omesso versamento ritenute	NO	NO	NO
Omesso versamento IVA	NO	NO	NO
Indebita compen. crediti inesistenti	SI	NO	SI
Sottrazione fraudolenta pagamento	SI	SI	NO/SI

Arresti domiciliari per tutti i reati tranne omessi versamenti



Grazie per l'attenzione

